

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO DIDATTICO CESUR-MADRID II  
E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO  
PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI**

ACCORDO N.: \_\_\_\_\_

**TRA**

**L'Istituto CESUR-MADRID II**, codice 28075716 con sede a Madrid, calle Albarracin, 27 C.P. 28037, C.I.F. A92194844 rappresentato dalla Sig.ra Ana Guilló Recuerda, con N.I.F. 21682240W, in qualità di rappresentante legale dell'istituto scolastico, di seguito denominato "l'istituto scolastico"

**E**

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro**, con sede legale in via Amerigo Demurtas n. 1, 08100 – Nuoro (NU), C.F. e P. IVA 01620480911, rappresentata legalmente dal Dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale e d'ora in poi denominata "soggetto ospitante";

**PREMESSO**

1. Che il Dipartimento dell'Istruzione, della Scienza e delle Università, attraverso la Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria, della Formazione Professionale e del Regime Speciale, in conformità con quanto stabilito nei commi j) e l) dell'articolo 11 del Decreto 248/2023 dell'11 ottobre del Consiglio di Governo che stabilisce la struttura organica del Dipartimento dell'Istruzione, Scienza e Università, ha tra le sue competenze lo sviluppo e la promozione delle relazioni di coordinamento e cooperazione dei centri di insegnamento pubblici che impartiscono insegnamenti di loro competenza con diverse istituzioni e organismi, nonché la promozione della formazione pratica in aziende o organismi equivalenti e la loro gestione, il potenziamento delle relazioni con i settori produttivi e il monitoraggio dell'inserimento lavorativo degli studenti che hanno completato gli insegnamenti di loro competenza;
2. Che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio in ambito sanitario;
3. Che la Legge Organica Spagnola 2/2006 del 3 maggio sull'Istruzione stabilisce che la formazione professionale comprende l'insieme delle azioni formative che qualificano gli studenti per lo svolgimento qualificato delle diverse professioni, l'accesso al lavoro, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica e l'acquisizione e l'aggiornamento permanente delle competenze professionali;
4. La fase di formazione in azienda o in un organismo equivalente è stabilita dalla Legge Organica Spagnola 3/2022, del 31 marzo, sull'organizzazione e l'integrazione della Formazione Professionale e regolata dal Regio Decreto 659/2023, del 18 luglio, che sviluppa l'organizzazione del Sistema di Formazione Professionale, essendo la sua realizzazione un requisito necessario per l'ottenimento dei corrispondenti titoli professionali;
5. Il Regio Decreto Spagnolo 659/2023 del 18 luglio, che sviluppa l'organizzazione del Sistema di Formazione Professionale, stabilisce al suo articolo 156 che il centro di formazione professionale autorizzato a impartire le offerte di formazione professionale stabilirà un accordo quadro o un accordo di cooperazione con l'azienda o l'ente equivalente, nei termini stabiliti da ciascuna Amministrazione competente;
6. Che entrambe le parti manifestano il loro interesse a collaborare alla formazione degli studenti della formazione professionale, facilitando i posti per lo svolgimento della fase di formazione in azienda o ente equivalente o la formazione nei centri di lavoro degli insegnamenti di formazione professionale di grado D ed E, che consentano di completare l'acquisizione delle competenze professionali e dei risultati di apprendimento propri di ciascuna offerta formativa, conoscere la realtà dell'ambiente di lavoro del settore produttivo o dei servizi di riferimento, consolidare le competenze permanenti per l'occupabilità legate alla professione che richiedono situazioni di lavoro reali e facilitare un'esperienza di inserimento e relazionale nell'ambiente di lavoro;
7. Che entrambe le parti intervengono nell'esercizio delle competenze loro legalmente attribuite e si riconoscono reciprocamente la capacità giuridica e di agire per sottoscrivere il presente accordo in conformità con le seguenti

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**1) OGGETTO DELL'ACCORDO.**

L'oggetto del presente Accordo è stabilire il quadro di collaborazione tra l'Istituto CESUR-MADRID II e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro Per lo svolgimento della fase di formazione in azienda degli studenti degli istituti scolastici della Comunità di Madrid che frequentano corsi ufficiali di formazione professionale di grado D ed E, presso i servizi e le strutture del soggetto ospitante;

Il contenuto del presente accordo sarà applicabile anche alla formazione nei luoghi di lavoro degli studenti dei cicli formativi disciplinati dalla Legge Organica Spagnola 2/2006 del 3 maggio sull'istruzione e dalla Legge Organica 1/1990 del 3 ottobre sull'ordinamento generale del sistema educativo, fino all'estinzione di tali piani di studio.

**2) FINALITÀ DELLA FASE DI FORMAZIONE IN AZIENDA.**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 153.1 del Regio Decreto Spagnolo 659/2023, del 18 luglio, che sviluppa l'ordinamento del Sistema di Formazione Professionale, la fase di formazione in azienda o ente equivalente avrà le seguenti finalità:

- a. Completare l'acquisizione delle competenze professionali e dei risultati di apprendimento propri di ciascuna offerta formativa.
- b. Conoscere la realtà del contesto lavorativo del settore pubblico.
- c. Partecipare allo sviluppo di un'identità professionale motivante per l'apprendimento permanente e l'adattamento ai cambiamenti nei settori produttivi o dei servizi.
- d. Consolidare le competenze permanenti per l'occupabilità legate alla professione che richiedono situazioni lavorative reali.

- e. Facilitare un'esperienza di inserimento e relazionale in un organico reale di lavoratori nel rispetto delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro.

La formazione in azienda ha sempre, e per tutte le parti, natura formativa e non lavorativa, fatte salve le norme applicabili in materia di lavoro. Trattandosi di un'esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge Italiana n° 196 del 1997).

La formazione curricolare contribuisce all'acquisizione dei risultati di apprendimento del curriculum e il tirocinante, in nessun caso, sostituirà le funzioni che spettano a un lavoratore o a una lavoratrice.

### **3) SVILUPPO DELLA FASE FORMATIVA PRESSO L'ENTITÀ COLLABORATRICE.**

La fase di formazione presso l'ASL 3 si svolgerà presso la strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro.

La durata della fase di formazione in azienda o ente equivalente per gli studenti della formazione professionale sarà conforme a quanto stabilito dagli articoli 71 e 72 del Regio Decreto Spagno 659/2023, del 18 luglio, che sviluppa l'organizzazione del Sistema di Formazione Professionale.

La durata totale e le date di svolgimento delle attività formative presso l'azienda sanitaria ospitante saranno stabilite per ogni singolo tirocinante, senza superare le 8 ore al giorno e nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì.

La fase di formazione in azienda o ente equivalente sarà conforme al piano di formazione concordato dalle parti. Tale piano di formazione farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa di base e dalla Comunità di Madrid per ciascun titolo professionale e stabilirà, tra le altre cose, i risultati di apprendimento da acquisire e i meccanismi di monitoraggio dei progressi degli studenti. Il piano di formazione, così come l'elenco degli studenti che entreranno a far parte dell'ente collaboratore e i documenti di monitoraggio e valutazione degli studenti, saranno conformi ai modelli ufficiali stabiliti dalla normativa sull'organizzazione accademica della formazione professionale della Comunità di Madrid.

Le parti designeranno, a seconda dei casi, un tutor dell'Istituto CESUR-Madrid II e un tutor Aziendale ASL.

Il monitoraggio dei progressi dello studente presso l'ente collaboratore sarà supervisionato dal tutor designato dallo stesso in collaborazione con il tutor del centro di istruzione. Il documento di monitoraggio riporterà le attività formative più significative svolte presso l'ente collaboratore, con la registrazione dei risultati di apprendimento acquisiti in modo significativo, che saranno supervisionati da entrambi i tutor.

I requisiti necessari per l'ammissione degli studenti alla fase di formazione in azienda o ente equivalente sono l'aver compiuto 18 anni e aver superato la formazione in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, impartita dall'istituto scolastico.

### **4) IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE.**

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

- a) Rispettare la programmazione delle attività formative concordate con l'istituto scolastico.
- b) Supervisionare e facilitare il monitoraggio individualizzato e la valutazione dei progressi della persona in formazione che deve essere effettuata dal tutor dell'azienda.
- c) Rispettare tutti i requisiti richiesti in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro e fornire alla persona in formazione, quando il posto di formazione lo richiede, i dispositivi di protezione adeguati.
- d) Rispettare e far rispettare le norme di sicurezza e igiene sul lavoro in vigore in ogni momento.
- e) Fornire ai tirocinanti un link per la formazione in FAD in materia di formazione generale come ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

### **5) IMPEGNI DEL CENTRO DIDATTICO CESUR-MADRID II.**

- a) Fornire ai tirocinanti apposita copertura INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Qualora l'Istituto non dovesse provvedere, le coperture saranno a carico dei tirocinanti prima del loro ingresso in struttura.
- a) Fornire ai tirocinanti la formazione in materia di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall'Art. 37 del D. Lgs n. 81 del 09 04 2008 e succ.m.m e ii, per la durata complessiva di 8 ore individuali erogato da un soggetto abilitato alla formazione specifica.
- b) Garantire la qualità delle attività formative in azienda on le opportune azioni nelle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione.
- c) Comunicare agli studenti, prima del processo di selezione, i criteri per l'assegnazione dei posti di formazione disponibili per lo svolgimento della fase di formazione in azienda o ente equivalente, che saranno elaborati secondo principi di obiettività e trasparenza, tenendo conto, come stabilito dall'articolo 155 del Regio Decreto Spagnolo 659/2023, del 18 luglio, che sviluppa l'organizzazione del Sistema di Formazione Professionale, il rendimento e la frequenza degli studenti alle attività didattiche del centro di formazione professionale, le loro competenze personali, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di prendere decisioni e la capacità di innovazione e creatività, tra gli altri criteri. I criteri di assegnazione dei posti di formazione saranno specificati nel documento denominato elenco degli studenti.
- d) Collaborare alla selezione degli studenti e all'assegnazione dei posti di formazione nei termini stabiliti con l'ente collaboratore.
- e) Elaborare il Piano di Formazione in conformità con quanto stabilito dal Dipartimento competente in materia di formazione professionale. La programmazione delle attività concrete da svolgere presso l'ente collaboratore sarà effettuata congiuntamente con il responsabile designato da quest'ultimo.
- f) Fornire consulenza e supporto all'ente collaboratore in qualsiasi aspetto relativo alla pianificazione, gestione e sviluppo della fase di formazione in azienda o ente equivalente, in particolare nel monitoraggio e nella valutazione delle attività degli studenti.
- g) Comunicare all'ente collaboratore l'elenco degli studenti che saranno inseriti secondo il modello stabilito dalla Comunità di Madrid.
- h) Informare gli studenti, tramite il loro tutor, delle condizioni e degli impegni relativi allo svolgimento della fase formativa presso l'ente collaboratore, tra cui:
  - 1. Identificarsi, durante la permanenza presso l'ente collaboratore, mediante carta d'identità o documento di identità e tessera identificativa del centro didattico.
  - 2. Rispettare le norme interne dell'ente collaboratore e seguire le istruzioni ricevute dai responsabili.
  - 3. Rispettare il calendario, l'orario e il piano di formazione concordati con l'ente collaboratore.
  - 4. Applicare e adempiere adeguatamente ai compiti formativi che gli vengono affidati presso l'ente collaboratore, in conformità con il piano di formazione e la programmazione stabilita, nel rispetto del regolamento interno di funzionamento dello stesso.
  - 5. Rispettare e prendersi cura dei mezzi materiali messi a sua disposizione.
  - 6. Comunicare all'ente collaboratore e al centro didattico con il massimo anticipo possibile qualsiasi assenza.
  - 7. Rispettare le norme in materia di organizzazione, prevenzione dei rischi sul lavoro, emergenze e protocolli ambientali stabilite dall'ente collaboratore, nonché la politica di riservatezza di cui al presente Accordo.
  - 8. Fornire al tirocinante la certificazione di "Idoneità alla Mansione" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

- i) Effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati di apprendimento stabiliti nel piano di formazione degli studenti, in coordinamento con il tutor dell'azienda o dell'ente equivalente, e valutare gli studenti tenendo conto della relazione del tutor dell'ente collaboratore.
- j) Formalizzare la documentazione in cui si stabilisce l'elenco degli studenti che svolgeranno la fase di formazione nei centri di lavoro dell'ente collaboratore, l'offerta formativa frequentata, il calendario e l'orario delle attività, il piano di formazione che lo studente dovrà seguire, i documenti di monitoraggio e valutazione, nonché qualsiasi altro documento stabilito nell'ordinamento accademico della formazione professionale della Comunità di Madrid.

#### **6) RISERVATEZZA.**

Le parti si impegnano ad attuare le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati personali trattati durante la vigenza del presente Accordo, nonché dopo la sua scadenza, il più rigoroso segreto professionale e la natura riservata e confidenziale dei dati e delle informazioni relative alle parti, alle loro strutture, ai loro prodotti e ai loro clienti, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie al fine di ottemperare a quanto stabilito nella presente clausola. Gli studenti che aderiscono all'Accordo sono ugualmente tenuti al rispetto della presente clausola di riservatezza.

In conformità con quanto sopra, agli studenti non è consentito riprodurre o archiviare dati dell'azienda o dell'ente equivalente, né trasmetterli, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, senza l'espressa autorizzazione dell'ente collaboratore.

Allo stesso modo, l'azienda e il suo personale si impegnano a mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione relativa alle prestazioni degli studenti durante lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

#### **7) NOTIFICHE.**

Entrambe le parti forniranno i dati necessari per la notifica tra loro, la gestione e il monitoraggio delle attività di formazione nell'azienda o nell'ente equivalente, che includeranno almeno i dati e le cariche dei rappresentanti istituzionali, nonché delle persone di contatto e dei tutor designati. I dati di carattere personale saranno raccolti e trattati in conformità con quanto stabilito nella Convenzione.

#### **8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Le parti del presente accordo saranno vincolate dalle disposizioni e dai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito RGPD).

Ciascuna delle parti è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento delle attività derivanti dal presente accordo. In ogni caso, le parti si impegnano a comunicare all'altra, se necessario, le proprie politiche sulla privacy e qualsiasi altra informazione rilevante, in particolare in materia di sicurezza.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati, ciascuna parte sarà l'unica responsabile dell'uso, del trattamento o della comunicazione indebita dei dati oggetto del trattamento, in caso di reclamo da parte degli interessati o in virtù di un'ispezione da parte dell'Autorità di controllo competente.

Entrambe le parti si impegnano a manlevare l'altra parte da qualsiasi responsabilità che possa essere dichiarata conseguenza dell'inadempimento degli obblighi che, in materia di protezione dei dati personali, le riguardano.

Allo stesso modo, le parti si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati personali e a non cederli in modo non autorizzato, adempiendo diligentemente al dovere di custodia e conservazione, impegnandosi ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali a cui hanno accesso e per evitare la loro alterazione, trattamento, perdita e accesso non autorizzati.

L'ente firmatario dell'accordo potrà trattare i dati personali degli studenti forniti dalla Comunità di Madrid solo per la gestione dei tirocini, in conformità con quanto previsto dal presente accordo. L'ente conserverà i dati personali degli studenti durante lo svolgimento dei tirocini e, una volta terminati questi, per i periodi necessari ad adempiere agli obblighi legali e per il tempo necessario a determinare le eventuali responsabilità che potrebbero derivare da tale finalità e dal trattamento dei dati.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da uno dei firmatari in materia di protezione dei dati costituirà causa di risoluzione dell'accordo. La risoluzione per tale motivo non darà diritto ad alcun indennizzo.

Dati dei firmatari:

I dati di contatto dei firmatari del presente accordo e delle altre persone di contatto che potrebbero intervenire saranno trattati e inclusi in trattamenti separati, di cui ciascuna delle parti è responsabile. I dati citati saranno trattati sulla base dell'esecuzione dell'accordo, nonché dell'adempimento di un obbligo legale e di una missione di interesse pubblico, allo scopo di gestire il mantenimento, l'adempimento, lo sviluppo, il controllo e l'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo.

I dati personali in questione non saranno ceduti a terzi, salvo che ciò sia necessario ai sensi di legge per l'adempimento del presente accordo o di obblighi legali.

Ciascuna delle parti dovrà rispondere alle richieste ricevute dagli interessati in merito all'esercizio dei diritti di protezione dei dati contenuti nel Capitolo III del RGPD, senza che l'esercizio nei confronti di uno influisca sull'altro responsabile del trattamento.

Nel caso in cui i titolari dei dati personali esercitino nei confronti di una delle parti firmatarie il diritto di cancellazione o rettifica dei dati, nonché quello di limitazione del trattamento, quest'ultima comunicherà immediatamente alle altre parti tale esercizio, affinché possano, se del caso, renderlo effettivo anche nel loro trattamento.

Allo stesso modo, i rappresentanti delle parti firmatarie, in qualità di interessati, potranno esercitare in qualsiasi momento i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento e di non essere oggetto di decisioni automatizzate, rivolgendosi al responsabile della protezione dei dati. Se del caso, l'interessato potrà anche presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.

Tali dati saranno trattati per tutta la durata del presente accordo tra le parti e, successivamente, saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le finalità per cui sono stati raccolti e a determinare le eventuali responsabilità che potrebbero derivare da tali finalità.

#### **9) CONCLUSIONE ECCEZIONALE DELLA FASE DI FORMAZIONE PRESSO L'AZIENDA O L'ORGANISMO EQUIVALENTE.**

La fase di formazione in azienda o ente equivalente di uno studente potrà essere conclusa in via eccezionale per decisione unilaterale dell'istituto scolastico, del soggetto ospitante o congiunta di entrambi, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:

1. Ripetute assenze o ritardi ingiustificati.
2. Atteggiamento scorretto o mancanza di rendimento.
3. Inadempimento del piano di formazione sul luogo di lavoro.

**10) MODIFICA**

La modifica del contenuto dell'accordo richiederà l'accordo unanime delle parti, che sarà realizzato sotto forma di addendum.

**11) ESTINZIONE DELL'ACCORDO.**

Il presente accordo si estinguerà per ricadere in una causa di risoluzione.

Sono cause di risoluzione dell'accordo:

- a) La scadenza del termine di validità dell'accordo senza che sia stata concordata la sua proroga. Non è consentito il rinnovo tacito della convenzione.
- b) L'accordo unanime delle parti.
- c) Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da una delle parti firmatarie (istituto scolastico e soggetto ospitante). Tuttavia, se una volta effettuata la notifica di risoluzione del presente Accordo da parte di una delle parti vi fossero ancora studenti che stanno svolgendo la fase di formazione in azienda, quest'ultimo continuerà a produrre i suoi effetti fino al completamento della fase di formazione degli studenti.

**12) EFFICACIA DELL'ACCORDO E DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua firma da parte delle parti, con una validità di quattro anni dalla data dell'ultima firma apposta. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell'Istituto CESUR-Madrid II.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

In caso di controversie, il foro indicato è quello di Nuoro.

Nuoro, li \_\_\_\_\_

Per CESUR-MADRID II  
Sig.ra Ana Guilló Recuerda

Per ASL 3 Nuoro  
Il Direttore Generale Dott. Francesco Trotta

Firma:

Firma: